

Allegato A al Verbale dell'Assemblea del 22 marzo 2023

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata " **NCHEKWUBE - SEGNO DI SPERANZA APS**" di seguito denominata per brevità "Associazione". L'Associazione è non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità e di tutela dei diritti e pari opportunità degli associati.

1.2 La qualificazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo A.P.S., devono essere inseriti negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Ozzero in Piazza Vittorio Veneto n. 3 e può istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Finalità e attività

5.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità nel territorio della Nigeria:

- sostenere, i bambini abbandonati a loro stessi a causa della guerra e/o a causa della morte dei loro genitori e dimenticati dal Mondo;
- sostenere gli studenti che frequentano il seminario Maggiore;
- sostenere il seminario per l'acquisto di beni di prima necessità e di materiale scolastico;
- favorire le cure sanitarie di base;
- favorire iniziative volte a rimediare all'abbandono dei minori in strada, prevenire l'abuso e la violenza sui minori e il lavoro minorile;
- sostenere iniziative educative e di formazione sia in loco, che a distanza;
- sostenere progetti di sostegno ai bambini;
- sostenere la realizzazione di strutture per l'accoglienza.

5.2 L'associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere **dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

5.3 L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

5.4 L'associazione, qualora si presentasse la necessità/opportunità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

5.5 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

5.6 Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 6

Criteri ammissione associati

6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

6.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

6.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di associati Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Associati Ordinari.

6.6 Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

6.7 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

6.8 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

6.9 Il contributo, se deliberato, è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

ART. 7

Diritti e Doveri associati

7.1 Gli associati hanno diritto a:

- 7.1.1** Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso.
- 7.1.2** Partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se deliberata e, se maggiorenni, votare direttamente. In caso di minorenni il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
- 7.1.3** Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- 7.1.4** Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 7.1.5** Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- 7.1.6** Discutere e approvare i rendiconti economici.
- 7.1.7** Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione.
- 7.1.8** Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni
- 7.1.9** Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

7.2 – Gli associati sono tenuti a:

- 7.2.1** Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

- 7.2.2 Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
- 7.2.3 Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi.
- 7.2.4 Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.
- 7.2.5 Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- 7.3** Il presente statuto non vieta in assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo. Sono ammesse massimo tre deleghe per ciascun associato.

ART. 8

Perdita della qualifica di associato

- 8.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso;
- 8.2 L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dalla associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alla finalità dell'associazione.
- 8.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al collegio garanti (se previsto) o all'assemblea dei soci che previo contraddittorio devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 8.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

ART. 9

Volontario e attività di volontariato

- 9.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 9.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 9.3 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10
Gli Organi Sociali

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- 10.1.1 L'Assemblea degli associati
- 10.1.2 Il Consiglio Direttivo
- 10.1.3 Il Presidente

10.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- 10.2.1 Organo di Controllo
- 10.2.2 Revisori dei Conti

10.3 Gli organi sociali, di controllo e garanzia sono cariche elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

10.4 Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 11
L'Assemblea dei Soci

11.1 - L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

11.2 - Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

11.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

11.4 All'apertura di ogni seduta Il Presidente nominerà un segretario che dovrà redigere il verbale che sarà sottoscritto sia dal Presidente che da Segretario stesso. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

11.5 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

11.6 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno (1/3) un terzo del Consiglio Direttivo, o di 1/10) un decimo degli associati.

11.7 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- fissa l'ammontare della quota associativa e degli eventuali contributi;
- approva il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato al controllo e della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

11.8 L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento.

11.9 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, delibera su tutti gli Altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

11.10 L'assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione con avviso esposto nell'atrio della chiesa Parrocchiale di Ozzero e nelle eventuali sedi operative dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

11.11 Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

ART. 12

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 12 ore.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria e da considerarsi sempre in numero dispari. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

14.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

14.3 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.

14.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza relativa di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

14.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.
- Esercitarla, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate in assemblea.
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta.
- Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente e nominare Segretario/Tesoriere.
- Deliberare circa l'ammissione degli Associati.
- Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli Associati.
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

14.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, avverranno a seguito convocazione nel più breve tempo possibile di elezioni suppletive per la sostituzione dei membri dimissionari e/o decaduti.

14.7 Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 Il Presidente

15.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

15.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

15.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

15.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

15.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

15.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Art. 16
Organo di Controllo

16.1 L'organo di controllo monocratico è nominato, oltre che nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, per volontà dell'Assemblea dei Soci.

16.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.3 Se stabilito all'atto della nomina, può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

16.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17
Organo di Revisione legale dei Conti

L'organo di revisione monocratico è nominato, oltre che nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, per volontà dell'Assemblea dei Soci ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art 18

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo direttivo.

Art. 19
Risorse Economiche

19.1 Il Fondo Comune (patrimonio) dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

19.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- donazioni, eredità, legati;
- proventi dalla cessione di beni o servizi agli associati;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di Promozione Sociale.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21

Bilancio

21.1 L'esercizio sociale decorre dal 01 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 L'Associazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Esso deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 22
Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24
Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25
Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27
Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.

117/2017.**ART. 29**

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
Norma transitoria

- 30.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
- 30.2 L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
- 30.3 L'associazione ha inoltre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 30.4 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.